Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 9 aprile | Numero 84

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2656 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112;

Udito il Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la nomina di un rappresentante degli impiegati privati o di un rappresentante degli esercenti aziende private nel Consiglio superiore del lavoro, in applicazione dell'art. 16 del decreto-legge Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato si osserveranno le disposizioni seguenti.

Art. 2.

Presso l'ufficio del lavoro nel Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, sono formati due distinti elenchi, uno delle organizzazioni di esercenti aziende private ed uno delle organizzazioni degli impiegati privati. Sono incluse nell'elenco le organizzazioni che abbiano i seguenti requisiti:

1° esistano e funzionino effettivamente da almeno un anno alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di iscrizione;

2° siano composte soltanto di persone appartenenti alla classe, per la quale l'elenco è formato;

3° nei loro ordinamenti o nell'attuazione del loro programma non impongano vincoli alla libertà individuale, religiosa o politica dei soci;

4° non abbiano carattere di Istituti di patronato o di beneficenza;

5° siano alimentate da entrate annuali ordinarie, formate da quote pagate dai soci effettivi, le quali costituiscano almeno, in media, i quattro quinti delle entrate sociali;

6° siano gestite da Consigli direttivi composti da soci effettivi, fatta eccezione per il presidente e il segretario, che possono essere scelti fuori della classe, purchè però non appartengano alla classe degli esercenti di aziende industriali e commerciali, se si tratta di organizzazioni di impiegati e viceversa;

7° facciano regolarmente bilanci annuali.

Le Associazioni mutue di impiegati possono essere inscritte nell'elenco, quando abbiano tra i loro scopi quello della tutela professionale dei soci.

Se esse abbiano come soci persone che non facciano più parte della classe degli impiegati, possono tuttavia essere iscritte negli elenchi; ma i soci predetti non sono considerati come soci effettivi per l'applicazione della disposizione, di cui al numero sei, nè agli effetti del computo del numero dei voti da assegnare ad ogni Associazione.

Art. 3.

Le organizzazioni, che ritengano di avere i requisiti per essere comprese negli elenchi, devono fare domanda per esservi inscritte al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e devono unire alla domanda:

1° copia in duplice esemplare dello statuto vigente, le copie dello statuto devono essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° l'ultimo bilancio approvato dall'organizzazione;

3° elenco dei componenti il Consiglio direttivo o d'amministrazione, con la dichiarazione che appartengono alla classe degli impiegati privati e con l'indicazione delle aziende presso le quali sono occupati, se si tratta di organizzazioni di impiegati e con la indicazione della specie di industria o di commercio esercitati, se si tratta di organizzazioni di industriali o di commercianti;

4° l'indicazione del numero dei soci effettivi.

Le Mutue che abbiano soci effettivi non più appartenenti alla classe degli impiegati privati debbono dare indicazione distinta del numero di essi.

È in facoltà del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di richiedere, in caso di dubbio sulla consistenza della organizzazione, un elenco nominativo dei soci effettivi.

Art. 4.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, in base alle domande presentate a norma dell'articolo precedente, forma due elenchi provvisori, uno delle organizzazioni professionali padronali e l'altro delle organizzazioni professionali d'impiegati, e li pubblica nel Bollettino quindicinale dell'Ufficio del lavoro.

Entro 30 giorni da questa pubblicazione qualunque organizzazione interessata può, con lettera raccomandata diretta al Ministero predetto, Ufficio del lavoro proporre ricorso motivato contro gli elenchi. Trascorso questo termine, gli elenchi provvisori, le domande, i documenti e gli eventuali ricorsi che ad essi si riferiscono, sono sottoposti al Comitato permanente del lavoro, che propone gli elenchi definitivi, determinando anche il numero dei voti da assegnare a ciascuna organizzazione.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono pubblicati nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro.

Il provvedimento, col quale gli elenchi sono approvati, è definitivo.

Art. 5

Gli elenchi, di cui al precedente articolo, saranno riveduti entro il mese di giugno di ogni anno.

All'effetto, di cui al comma precedente, entro il mese di maggio di ogni anno le organizzazioni, non inscritte negli elenchi e che abbiano i requisiti per tale iscrizione, devono presentare la relativa domanda al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, col corredo dei documenti indicati nell'art. 3

Entro lo stesso mese le organizzazioni già iscritte negli elenchi devono inviare al Ministero predetto il loro rendiconto annuale, con indicazione del numero dei soci alla chiusura dell'esercizio annuale e con la dichiarazione che lo stesso statuto non fu nel frattempo modificato. Se invece lo statuto fosse stato modificato, deve essere inviata copia della modificazione.

Per la revisione degli elenchi si segue la stessa procedura stabilita per la loro prima formazione.

Art. 6.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro può, con suo decreto, sentito il Comitato permanente del lavoro, radiare dall'elenco le organizzazioni, i cui amministratori o segretari, nelle domande per la inscrizione negli elenchi e nei documenti relativi a tale iscrizione, o nelle comunicazioni di ogni specie fatte al Ministero in ordine all'iscrizione stessa, abbiano enunciato dati non veritieri, come anche le organizzazioni che abbiano trascurato di ottemperare alle prescrizioni del 3° comma dell'art. 5.

Art. 7.

Entro un mese dall'approvazione degli elenchi o dalla scadenza di ufficio del rappresentante gli esercenti aziende private e del rappresentante gli impiegati privati nel Consiglio superiore del lavoro, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro invita le organizzazioni inscritte nei rispettivi elenchi a procedere alla votazione per la designazione dei rappresentanti.

Art. 8.

La designazione dei rappresentanti è fatta dai Consigli di amministrazione o direttivi delle organizzazioni, all'uopo convocati secondo le norme stabilite dai rispettivi statuti.

Se gli intervenuti all'adunanza non siano in numero per deliberare, è indetta, a distanza non maggiore di otto giorni, una seconda convocazione. L'adunanza, in tal caso, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

La votazione ha luogo a schede segrete.

La scheda deve indicare il nome, il cognome, paternità e professione di ciascun candidato.

Terminato lo scrutinio delle schede, chi presiede la adunanza compila processo verbale in doppio esemplare, nel quale espone il risultato della votazione, indicando il nome e cognome degli intervenuti, il nome e cognome dei singoli candidati e il numero dei voti riportato da ciascuno di essi.

Si ritiene designato il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.

Il processo verbale deve essere sottoscritto dal presidente o da almeno uno degli intervenuti.

Uno degli esemplari del processo verbale sarà trasmesso, entro tre giorni, al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 10.

Il Ministero esegue lo spoglio della votazione delle organizzazioni padronali e operaie, attribuendo a ciascun candidato i voti assegnati all'organizzazione che l'ha designato.

I candidati che risultano designati a rappresentanti rispettivamente degli esercenti aziende private e degli impiegati privati sono nominati membri del Consiglio superiore del lavoro con decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 11.

Fino a che non sia stato provveduto alla designazione dei rappresentanti delle due classi, a norma del presente decreto, la designazione sarà fatta dal Comitato permanente del lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 9 maggio 1918, n. 1382, che disciplina la produzione ed il commercio del seme bachi:

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, della giustizia e degli affari di culto e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 1918, n. 1382, deve essere presentata domanda al Ministero per l'agricoltura.

La domanda deve dichiarare o dimostrare:

a) che la produzione dello stabilimento, per il quale l'autorizzazione è chiesta, non è inferiore a 500 oncie di seme preparato per le razze pure o a 1500 oncie per le razze incrociate;

b) che lo stabilimento è fornito dei locali, del personale e dei mezzi adatti, a norma dell'art. 2 del decreto-legge, per produrre la quantità di seme che si dichiara voler preparare e per assicurarne la conservazione;

c) che la Ditta richiedente abbia, per lo stabilimento, una direzione tecnica affidata a personale che sia munito di laurea in scienze agrarie o naturali o in medicina, e che abbia compiuto un anno di pratica presso una R. *stazione bacologica* od una cattedra di bachicoltura di una R. scuola superiore di agricoltura;

d) che la Ditta è iscritta o si inscriverà alla Camera di commercio e industria del luogo quale preparatrice di seme bachi.

Art. 2.

Le Ditte autorizzate alla preparazione del seme bachi hanno l'obbligo di fornire tutti gli elementi richiesti ai fini del controllo, ai funzionari all'uopo incaricati, anche in rapporto alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art. 11 del decreto-legge 9 maggio 1918, n. 182.

Art. 3.

Gli stabilimenti ammessi a preparare e a vendere seme bachi devono presentare, entro l'aprile di ciascun anno, al Ministero per l'agricoltura, l'elenco delle località dove compiono gli allevamenti per la riproduzione, indicando per ciascun allevamento la quantità e la qualità del seme che vi impiegano.

Art. 4.

La prescrizione di cui all'art. 5 del decreto-legge riguarda anche il seme preparato da stabilimenti italiani impiantati all'estero.

Il divieto di cui all'art. 6 del decreto-legge riguarda anche il seme importato dall'estero, sia esso prodotto da stabilimenti esteri o da stabilimenti italiani funzionanti all'estero.

Art. 5.

Il divieto di usare, a scopo di riproduzione o di reincrocio, i bachi prodotti da incroci di razze, di cui all'art. 6 del decreto-legge, si intende riguardare il prodotto degli incroci tra razze asiatiche e razze indigene.

Art. 6.

Gli stabilimenti ammessi alla preparazione e alla vendita del seme che intendono di valersi di rappresentanti, per la vendita del seme prodotto, debbono comunicarne il nome e la residenza al Ministero per l'agricoltura, entro il mese di aprile di ogni anno.

Chiunque riceva dall'interno o dall'estero seme per la vendita deve essere denunciato come rappresentante dello stabilimento nazionale o estero, che fornisce il seme, e deve venderlo senza modificare la condizionatura originale.

Art. 7.

I telaini, le scatole ed i sacchetti in cui è contenuto il seme per la vendita devono essere chiusi in guisa da non potere essere manomessi.

La quantità del contenuto di ciascuno è espressa in grammi e in oncie.

L'oncia s'intende di 30 grammi; per le qualità prodotte da incroci di femmina gialla indigena con maschio asiatico il peso oscillerà da 33 a 35 grammi.

Quando si tratti di seme di prodotto di incroci deve essere dichiarata la razza di ognuno dei due sessi.

La vendita del seme in celle deve essere fatta con indicazione del numero delle celle che costituiscono la partita e del numero delle deposizioni contenute per ciascuna cella.

La preparazione del seme bachi sarà fatta di regola con il sistema cellulare; in via eccezionale potrà anche consentirsi la preparazione con il metodo industriale a Ditte, che ne facciano, di anno in anno, domanda al Ministero di agricoltura, ottenendone l'autorizzazione, con l'indicazione approssimativa del quantitativo che intendono preparare. Le Ditte autorizzate dovranno assoggettarsi ai dovuti controlli per la immunità da infezione corpuscolare.

Per la vendita del seme schiuso (bacolini), la merce deve essere accompagnata da certificato indicante il produttore e il venditore, la qualità e quantità del seme espresse in grammi ed oncie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano allo scambio e alla vendita di seme fra stabilimenti ammessi alla produzione e alla vendita del seme.

Art. 8.

Gli accertamenti dell'osservanza dell'art. 5 del decreto-legge e del primo comma dell'art. 4 del presente regolamento sono fatti dagli uffici doganali di confine.

Il seme non in celle con farfalle non è ammesso alla importazione.

L'Ufficio di dogana redige verbale e ne invia copia al Ministero per l'agricoltura.

Le speciali ispezioni, che il Ministero per l'agricoltura può disporre, agli stabilimenti autorizzati alla preparazione e alla vendita di seme bachi e ai luoghi di deposito per la vendita, sono dirette ad accertare la osservanza delle prescrizioni tecniche del decreto-legge e del presente regolamento.

Art. 9.

Per l'accertamento della sanità del seme destinato alla vendita i funzionari e gli incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di fare prelevamenti di campioni di tutte le marche prodotte dallo stabilimento. I tre campioni, a norma dell'art. 12 del decreto-legge, saranno di 4 grammi ciascuno.

Il prelevamento è fatto in contraddittorio del proprietario o di un suo rappresentante o di altra persona addetta allo stabilimento o deposito del seme, e, in mancanza, di ufficio.

Fatto il prelevamento, i funzionari o gli incaricati della vigilanza racchiudono i campioni in involucri sigillati e firmati dagli intervenuti.

Uno dei tre campioni è lasciato al proprietario. Gli altri due sono ritirati dal funzionario o incaricato della vigilanza e da questo inviati l'uno a uno degli Istituti governativi designati per la prima analisi ai termini del su citato art. 12 del decreto-legge, e l'altro all'Istituto designato, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo, per l'analisi definitiva.

Del prelevamento dei campioni e delle successive operazioni deve essere redatto apposito verbale.

I prelevamenti saranno fatti quando il seme sia, dopo la selezione, sgranato e, in ogni caso, entro il mese di dicembre.

Gli Istituti analizzatori provvedono all'anticipata ibernazione e covatura dei campioni pervenuti, ed eseguono l'analisi microscopica a uova sbianchite.

Il giudizio dell'istituto che procede alla prima analisi deve essere da questo comunicato alla Ditta, con lettera raccomandata, entro il mese di febbraio.

La mancata comunicazione entro detto termine equivale alla dichiarazione di favorevole esito dell'analisi.

Ai soli effetti dell'esportazione l'esame sul seme sarà fatto allo stato di riposo delle uova, e dovrà essere compiuto con rilascio del certificato relativo entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 10.

La contestazione del produttore alla decisione della prima analisi deve essere presentata all'Istituto governativo designato secondo l'ultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge entro 5 giorni dalla notificazione della decisione.

La decisione dell'Istituto deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Ditta, entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.

Art. 11.

La distruzione del seme dichiarato infetto è disposta dall'Istituto governativo che ha fatto l'accertamento e deve essere effettuata entro 10 giorni.

La distruzione è disposta per l'intera quantità del seme cui l'accertamento si riferisce, e sarà effettuata alla presenza dell'ispettore che prelevò il campione, o, in sua assenza, di altra persona designata dal Ministero di agricoltura.

Art. 12.

Le spese di ispezione e controllo, facenti carico alla Ditta, saranno pagate sulla base delle vigenti misure di rimborso e di indennità in caso di missione.

Art. 13.

Il decreto-legge 9 maggio 1918, n. 1382, e il regolamento avranno effetto a partire dal 15° giorno dopo la pubblicazione di questo regolamento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Le norme e i criteri per la preparazione e la vendita controllata del seme, compresa la spedizione, non si applicano al seme preparato per la campagna bacologica dell'anno 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1920, n. 305, col quale fu istituito presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro e gli approvvigionamenti un secondo posto di sottosegretario di Stato;

Visto il decreto legge del 21 corrente, n. 304, col quale è stato soppresso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari, e sono state messe alla dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti, le Direzioni generali della marina mercantile, per l'esercizio della navigazione, dell'aeronautica e dei combustibili;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti che copre il nuovo posto di sottosegretario di Stato, istituito col R. decreto 15 marzo 1920, si occuperà degli affari attinenti alla marina mercantile, alla aeronautica, ai combustibili ed all'esercizio della navigazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 384 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, n. 304;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e relativi aumenti periodici dei funzionari dell'ufficio telegrafico e cifra del Ministero dell'interno, sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico degli impiegati dello Stato di cui al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sono applicabili al personale del suddetto ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio telegrafico e cifra.

Vice direttore.

Stipendio iniziale L. 8,000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 8.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 9.000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 9.500 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 10.000 al compimento del 20° anno di grado.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 9,000

Aumento di L. 700 dopo 5 anni L. 9.700 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni L. 10.400 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 11,000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 380 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 7 luglio 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 8[illegible]; 29 dicembre 1912, n. 1335 e 8 giugno 1913, n. 631;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 e il Nostro decreto 3 luglio 1919, n. 1327;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 2303 per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 gennaio 1920 fra i rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il rappresentante della Società industriale dell'Aterno, anonima con sede in Milano, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aquila-Capitignano a scartamento ordinario ed a trazione a vapore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prato (Firenze).

SIRE!

Le dimostrazioni popolari ostili all'Amministrazione del comune di Prato, avvenute nel luglio scorso, determinarono le dimissioni di 26 consiglieri comunali, compresi tra essi il sindaco ed i membri della Giunta.

E poichè dei 40 consiglieri assegnati per legge al Comune, altri due erano assenti per servizio militare, ed uno morto da tempo, il prefetto, per assicurare il funzionamento della civica azienda, dovette nominare un suo commissario.

Occorrendo adesso dare all'Amministrazione comunale i più ampi poteri del Regio commissario, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 15 ottobre 1919, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Prato, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Roversi Masaniello è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 1° febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Recoaro (Vicenza).

SIRE!

Da tempo nella popolazione del comune di Recoaro esisteva un vivo malcontento verso gli amministratori e gli impiegati del Comune, ritenuti responsabili di abusi e di malgoverno della civica azienda.

Nel settembre scorso tale malcontento culminò in una dimostrazione popolare, durante la quale vennero sbarrate le imposte del palazzo comunale, imponendo al sindaco ed agli impiegati di non più rientrarvi. In conseguenza di tale fatto, il sindaco, la Giunta e quasi tutti i consiglieri rassegnarono le proprie dimissioni (su venti consiglieri tredici si sono dimessi, due sono morti) ed il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'ente ad un suo commissario.

Dagli accertamenti preliminari del commissario sono risultate gravi irregolarità a carico del sindaco e del vice segretario, e poichè la popolazione persiste nel domandare l'allontanamento definitivo degli impiegati e degli amministratori dagli uffici del Comune con minaccia di trascendere ad atti violenti, si rende necessario ed urgente per motivi di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 26 gennaio 1920, n. 113, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Recoaro, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Giuseppe Barti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	1022294 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Creditori ipotecari e chirografari nel giudizio di graduazione promosso da Mina Rosa fu Giovanni, nubile, contro Mina Luigi fu Giuseppe, in Torino. . . . . . L. Per l'usufrutto: Mina Rosa fu Giovanni, nubile, dom. a Pinerolo.	290 —
3.50 %	19148	Collegio delle Vergini Medee in Genova . . . . »	679 —
P. N. 5 %	14386	Società di mutuo soccorso tra i vigili di Roma. . . . . »	100 —
3.50 %	670269	Mioli Francesco fu Stefano, dom. in Thiene (Vicenza) - Vincolata . . . . »	518 —
Cons. 5 % (1917)	36439	Comune di Roccapalumba (Palermo) . . . . »	5 —
3,50 %	702008 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Lampo Giuseppina di Luigi . . . . » Per l'usufrutto: Pugliese Maria fu Salvatore, moglie di Lampo Luigi fu Antonino.	52 50
Consolidato 4.50 %	17456	Congregazione di carità di Matino (Lecce) . . . . »	12 —
»	24108	O. P. Monte delle Orfane in Matino (Lecce) . . . . »	3 —
»	24109	Ospedale dei Pellegrini in Matino (Lecce) . . . . »	99 —
Cons. 5 %	22634	Congregazione di carità di Matino (Lecce) . . . . »	520 —
»	22635	Intestata come la precedente . . . . »	520 —
3.50 %	751484	Venditti Elvira fu Leopoldo, moglie di Russo Salvatore, dom. in Napoli - Vincolata . . . . »	360 50
»	361193	Cuneo Maria Luigia, detta Gigina, di Nicolò, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Rapallo (Genova). . . . . »	28 —
»	713877	Congregazione di Carità di Modugno (Bari) . . . . »	73 50
»	334983	Delle Piane Maria di Cesare Filippo, minore, sotto la patria potestà del padre . . . . »	420 —
»	2448	Per la proprietà: Palma Bice fu Antonio . . . . » Per l'usufrutto: Bolasco Caterina fu Antonio, maritata Torriani, dom. in Roma.	154 —
»	722942	Aimerito Lorenzo fu Francesco, dom. in Torino - Vincolata . . »	38.50
4,50 010	9667	Congregazione di carità di Sant'Odorico (Udine) per il legato Antiveri a favore dei poveri della frazione di Flaibano . . »	6 —
»	9482 assegno provvisorio	Intestata come la precedente . . . . »	2 68
3,50 010	707492	De Rivi Pietro di Carlo, dom. a Sannazzaro Sesia (Novara). . . »	70 —
»	277857	Opera pia Nencetti, amministrata dal vescovo della diocesi di Livorno . . . . »	101 50
5 %	40938 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sanfelice Francesco, duca di Acquavella, fu Giuseppe, e per esso a favore della massa dei di lui creditori risultati incapienti nella graduatoria chiusa in Napoli in luglio 1866, dom. in Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Capitolo della cattedrale di Amalfi per celebrazione di messe.	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 %	16208 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Greco Antonietta di Giuseppe, ved. di Bardascia Domenico, dom. a Galatina (Lecce). Per la proprietà: Bardascia Vincenza, Giuseppina, Francesco ed Antonio fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Greco Antonietta di Giuseppe, ved. di Bardascia Domenico, dom. a Galatina (Lecce).	L.	75 —
3 0[0	52706	Pegna Berta fu Raffaello, moglie di Passigli Carlo Raffaello, dom. in Firenze	»	2010 —
3.50 0[0	333169	Ajezza Giovanna fu Pietro, moglie di Rotondo Giovanni fu Luigi, dom. in Capua (Caserta) - Vincolata	»	525 —

Roma, 29 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	78.63	—
3.50 % netto (1902)	68.175	—
3% lordo	—	—
5 % netto	85 65	—

Corso medio dei cambi

del giorno 8 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 149,77 — **Londra** 92 63 — **Svizzera** 420,00 — **Spagna** . . . . — **New York** 22.80 — **Oro** 367.26

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto dell'8 febbraio 1920:

Gabrielli Giuseppe, ricevitore del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a decorrere dal 1° febbraio 1920 per un anno.

Con R. decreto del 12 febbraio 1920:

Masi Augusto, ricevitore principale del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia a decorrere dal 1° febbraio 1920.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

ISTRUZIONE NAUTICA

IL MINISTRO

Veduto il Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, recante provvedimenti per l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici;

Decreta:

Sono aperti i concorsi alle cattedre delle seguenti materie nei Regi Istituti nautici:

Astronomia: (posti numero due).

Navigazione: (posti numero quattro).

Arte navale: (posti numero uno).

Macchine e disegno relativo: (posti numero nove).

Teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo: (posti numero uno).

Diritto, economia industriale e geografia commerciale: (posti numero uno)

Inglese: (posti numero sei).

Il termine utile per la presentazione delle domande scade col 10 marzo 1920.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le istanze dei quali pervengano al Ministero della marina (Ufficio istruzione nautica) dopo tale data; e ne saranno esclusi anche coloro che non presenteranno insieme con la domanda tutti i documenti richiesti dal presente decreto.

Non sono consentite sostituzioni o regolarizzazioni di documenti o di titoli.

Nessun candidato può partecipare a più di due concorsi a sua scelta.

Per ciascuno dei due concorsi ai quali intenda di partecipare, il candidato dovrà presentare una domanda separata. I documenti e i titoli in originale saranno allegati ad una di esse; all'altra dovranno unirsi le copie autenticate da notaio o, quando sia possibile, i certificati dello autorità che rilasciarono il documento originale, indicando espressamente nell'istanza medesima a quale altro concorso siano stati presentati gli originali; delle pubblicazioni dovrà essere unita copia a ciascuna domanda.

Ai concorsi sono ammessi soltanto gli estranei ai ruoli del personale insegnante governativo, regolarmente abilitati, i quali:

a) abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, oppure:

b) abbiano prestato servizio di supplente in classi ordinarie od aggiunte nei RR. istituti nautici per qualsiasi disciplina, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, o che abbiano coperto, per lo stesso periodo di tempo, ufficio di ruolo come insegnanti di qualsiasi disciplina nei RR. Istituti nautici od in una scuola media o normale pareggiata.

Agli effetti dell'ammissione al presente concorso a cattedre di astronomia, navigazione, arte navale, macchine e disegno relativo, si considerano come provvisti del relativo titolo di abilitazione gli ufficiali della R. marina in servizio attivo o della riserva navale, che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n 1086.

Dell'ammissibilità o meno al concorso giudica l'Amministrazione, la quale rimette alla Commissione esaminatrice, per il giudizio di

merito, le istanze dei candidati riconosciute regolari in conformità delle disposizioni del presente decreto.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione al concorso è definitivo agli effetti di legge.

Le domande devono essere inviate al Ministero della marina (Ufficio istruzione nautica), stese su carta legale da L. 2, e debbono indicare con ogni precisione:

a) il nome, cognome, paternità, dimora del candidato e luogo ove questi intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti i documenti;

b) gli anni scolastici e gli Istituti nei quali prestò servizio di supplente, specificando per ogni anno la durata dell'insegnamento e la disciplina o le discipline insegnate.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma del sindaco che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale competente. Per la ammissione ai concorsi non è stabilito limite di età;

b) certificato di cittadinanza italiana, con la firma del sindaco autenticata dal prefetto della Provincia, o il decreto Ministeriale di dispensa qualora l'istante sia stato dispensato ai sensi dell'art. 255 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, dalla condizione della cittadinanza italiana richiesta per essere ammessi ad insegnare nelle scuole secondarie. È equiparato al cittadino dello Stato l'italiano non regnicolo, anche se mancante della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticato dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune, ove l'istante ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta comunale, e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia, L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della moralità e della regolare condotta dell'istante con tutti i mezzi a sua disposizione;

e) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio d'insegnante rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere autenticata dal prefetto;

f) certificato o certificati rilasciati dalle autorità scolastiche locali dai quali risultino i servizi d'insegnante, l'epoca, la durata (data d'inizio e di fine ed eventuali interruzioni), la qualità (materia d'insegnamento, classi ordinarie od aggiunte, numero delle classi, ecc.) del servizio prestato. Se si tratta di servizio fuori ruolo nei RR. Istituti nautici il certificato dovrà essere rilasciato dal presidente della Giunta di vigilanza dell'Istituto nautico in cui il servizio fu prestato. Se si tratta di servizio d'insegnante di ruolo in una scuola pareggiata, il certificato dovrà essere rilasciato dal capo dell'Amministrazione da cui dipende o dipendeva la scuola e in esso dovrà essere riportato un riassunto schematico dello stato di servizio di ruolo prestato dall'istante nella scuola pareggiata (data e approvazione delle singole deliberazioni di nomina, materia d'insegnamento, corsi e classi, durata per ogni anno scolastico, eventuali interruzioni e motivo delle medesime, ecc.); tale certificato dovrà essere convalidato per la esattezza delle notizie di fatto in esso contenute dal provveditore agli studi;

g) se l'istante si trovi nella condizione di aver prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, un certificato della competente autorità militare da cui risulti la data d'inizio del servizio militare, la sua qualità e durata, con indicazione di tutte le variazioni che si siano verificate nella condizione militare dell'istante, il quale dovrà presentare anche il certificato di cui alla lettera precedente quando voglia far valere il servizio civile prestato come insegnante;

h) se non si verifica il caso previsto nella lettera precedente, il certificato del sindaco la cui firma sia autenticata dal prefetto, comprovante avere egli ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

i) originale o copia autentica del titolo di abilitazione, o corrispondente certificato della stessa autorità scolastica che rilasciò l'originale;

l) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

m) elenco in carta libera completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni presentate al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli ufficiali della R. marina in servizio attivo od in posizione ausiliaria sono dispensati dal presentare i documenti sopra indicati, ma dovranno unire alla domanda tutti quei titoli che possano comprovare la loro capacità nello insegnamento cui aspirano.

I titoli acquisiti e le pubblicazioni fatte dai candidati dopo l'anno scolastico 1914-915 (cioè posteriormente al 30 settembre 1915) non saranno presi in considerazione dalle Commissioni esaminatrici.

Da tale esclusione sono eccettuati il titolo della prestazione del servizio militare e il titolo di abilitazione e della prestazione del servizio di insegnante, i quali saranno valutati anche se posteriori al 30 settembre 1915.

Per quanto riguarda le pubblicazioni, le Commissioni giudicatrici avranno facoltà di ammettere e giudicare anche quelle portanti una data posteriore a quella sopraindicata, quando ritengano che per la mole di esse, per la loro importanza e la difficoltà delle ricerche, il lavoro del candidato possa considerarsi compiuto entro il termine su ricordato.

I candidati che hanno prestato o prestino servizio militare e siano insigniti di una ricompensa al valore o della croce di guerra o che abbiano ottenuta l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per ferita riportata o il brevetto da mutilato di guerra dovranno presentare il brevetto originale della concessione o copia del Bollettino ufficiale del Ministero della guerra o estratto del Foglio d'ordine della Regia marina che ne contenga la notizia.

Per l'ammissione al concorso è valido qualsiasi servizio prestato per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, di durata effettiva, per ciascun anno, non inferiore ai cinque mesi.

Nel computo è compreso il servizio di assistente a cattedra universitaria comprovato da certificato rilasciato dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto d'istruzione superiore competente.

Per coloro che si trovino nella condizione d'aver prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915 è necessario che il servizio militare sia stato prestato per un anno almeno, salvo che tale prestazione sia avvenuta in zona di operazioni o che il servizio medesimo possa essere integrato col servizio civile di supplente in scuole governative o di insegnante di ruolo in scuole pareggiate, sufficiente per raggiungere i tre anni di cui alle precedenti disposizioni.

Gli anni di servizio militare, salvo che risulti diversamente dai certificati delle autorità competenti, saranno valutati come corrispondenti anni del migliore insegnamento; ma per le ricompense al valore e per le altre benemerenze militari saranno assegnati punti in più, tenendo conto, prima, delle ricompense al valore e del grado di queste.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e il servizio non lodevole sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito, per effetto dei quali può essere diminuita di un congruo numero di punti la votazione complessiva assegnata al concorrente.

La Commissione, in base alla somma complessiva dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli, secondo criteri prestabiliti

formerà la graduatoria dei vincitori, il numero dei quali non potrà superare il numero dei posti messi a concorso. Per esservi compreso occorre aver conseguita una votazione complessiva equivalente almeno ai 7/10. L'ordine della graduatoria è determinato dal numero dei punti conseguiti; a parità di questi, la priorità è determinata dall'appartenenza del candidato alla categoria di coloro che abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, e, in difetto, dall'anzianità del servizio prestato come insegnante prima e, successivamente, dall'età.

I candidati, che, avendo raggiunto il numero dei punti necessario per essere dichiarati vincitori, non potranno essere inclusi nella relativa graduatoria, saranno compresi in una seconda graduatoria di idonei e potranno, secondo l'ordine in cui sono collocati, passare a integrare la graduatoria dei vincitori quando il numero di questi venga a diminuire per rinuncia alle nomine o per decadenza, ai sensi delle disposizioni che seguono: ma il diritto alla nomina cesserà per essi quando sia stato provveduto completamente al numero dei posti messi a concorso. I candidati che raggiungano una votazione complessiva pari ai 6/10 saranno pure graduati in ordine di merito ed avranno diritto di precedenza, subordinatamente agli altri dichiarati idonei con almeno 7/10, per il conferimento delle supplenze.

La Commissione renderà conto del proprio operato in appositi verbali per ciascuna adunanza e in una relazione riassuntiva. Gli atti delle Commissioni saranno trasmessi alla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

I candidati riusciti vincitori saranno nominati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria eventualmente integrata con l'inclusione di parte degli idonei secondo le disposizioni precedenti.

Il rifiuto della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso; l'accettazione in qualunque modo condizionata si considera come rifiuto. L'accettazione o il rifiuto della sede deve risultare da apposita dichiarazione scritta, ma si considera nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto colui che, comunicatagli l'offerta alla dimora da lui indicata nella domanda di ammissione al concorso, lasci passare 10 giorni senza dichiarare se l'accetta.

Chi ha accettata la sede e conseguita la nomina non può essere destinato, nemmeno provvisoriamente, a sede diversa per i primi due anni, salvo ragioni di servizio.

Roma, 25 gennaio 1920.

Per il ministro: SOLERI.

N. B. — Con decreto Ministeriale 26 febbraio 1920 - pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 marzo 1920, n. 55 - il termine di chiusura del presente concorso è stato prorogato a giorno da stabilirsi.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 1° aprile 1920
(*Continuazione e fine*)

Presidenza del presidente **TITTONI TOMMASO.**

PELLERANO, segretario. Legge il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, le approva e passa all'ordine del giorno.

Leonardo Bianchi, Salvia Lojodice, De Novellis, Lustig, Fadda, Ruffini, Ginori Conti, Silj, Placido, Pellerano, Ameglio, Cannavina, Artom, Mengarini, Berti, Agnetti. »

Legge poi la seguente domanda di appello nominale:

I sottoscritti chiedono l'appello nominale sull'ordine del giorno dell'on. Leonardo Bianchi ed altri.

Lojodice, Salvia, Lustig, Fadda, Berti, Ginori Conti, Ameglio, Silj, Placido, De Novellis, Agnetti, Mengarini, Pellerano, Artom, Annaratone, Cannavina ».

THAON DI REVEL. Per una dichiarazione di voto. Dichiara che dall'esame dei compromessi per l'assetto adriatico risulterebbe sommariamente che l'Italia rinuncierebbe al confine naturale istriano ed a tutta la Dalmazia, esclusa Zara, città che forse potrebbe avere una parvenza di sovranità italiana; si rinuncierebbe inoltre a tutte le isole, eccettuato Lussin, che senza Cherso è di derisoria importanza, Pelagosa, scoglio utilizzabile per stazione di vedetta e Lissa per noi di altissimo valore morale, ma di scarso militare se non sarà lecito munirla. Lissa però ci è contestata.

In contraccambio a tutte queste rinuncie l'Italia avrebbe la sovranità su Fiume, riunita mediante un viottolo (pur contestato) al confine italiano. Si domanda di quale durata sarà l'italianità di Fiume senza il porto e senza la ferrovia, assegnando questa e quello ad enti pochissimo ed affatto italiani.

Il presidente del Consiglio ha detto che bisogna prepararsi ad altre dolorose rinuncie, perchè non è più possibile dichiararsi favorevoli ad un assetto adriatico che, a suo giudizio, non garantisce sufficientemente all'Italia la sicurezza cui ha diritto e di cui abbisogna per poter ridurre le spese di difesa nazionale e per prosperare in tranquillità; dichiara perciò che si asterrà dal votare.

Votazione per appello nominale.

PELLERANO, segretario. Procede all'appello nominale sull'ordine del giorno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama l'esito della votazione per appello nominale.

Senatori votanti	119
Favorevoli	108
Contrari	10
Astenuto	1

Il Senato approva.

Hanno risposto SI:

Abbiate — Amero D'Aste — Annaratone — Apolloni — Arlotta — Artom.

Badoglio — Bernardi — Bertarelli — Berti — Bianchi Leonardo — Biscaretti — Bocconi — Bollati — Bonazzi — Boncompagni

Cagnetta — Calisse — Calleri — Caneva — Cannavina — Capotorto — Carissimo — Casalini — Ciamician — Ciraolo — Civelli.

Dallolio Alfredo — D'Andrea — De Amicis Mansueto — De Blasio — Del Carretto — Della Noce — De Novellis — De Riseis — Diena — Di Prampero — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Terranova — Di Vico.

Fadda — Fano — Ferraris Carlo — Ferraris Dante — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Filomusi-Guelfi.

Garroni — Ginori-Conti — Giunti — Grassi — Greppi Giuseppe — Guidi.

Inghilleri.

Lamberti — Lanciani — Leonardi-Cattolica — Lojodice — Loria — Lustig.

Malaspina — Manna — Marchiafava — Mariotti — Marsaglia — Masci — Massarucci — Mazza — Melodia — Mengarini — Michetti — Molmenti — Morrone — Mortara — Mosca.

Palummo — Pascale — Passerini Angelo — Paternò — Pellerano — Perla — Petitti Di Roreto — Pigorini — Pincherle — Placido — Podestà — Ponza.

Rasponi — Rolandi-Ricci — Rossi Giovanni — Ruffini.

Salvia — Santucci — Schanzer — Schupfer — Sechi — Sforza — Sili — Suardi — Supino.

Tamassia — Tassoni — Treves.

Vanni — Venosta — Visconti-Modrone.

Zupelli.

Hanno risposto NO:

Colonna Fabrizio.
De Cupis — Di Brazzà.
Frascara.
Giardino — Gualterio.
Levi Ulderico.
Mazziotti.
Reynaudi.
Salvago Raggi.

Astenuti:

Thaon di Revel.

Annunzio di interrogazioni.

PELLERANO, segretario. Dà lettura delle seguenti interrogazioni del senatore Mazzoni: una ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica intorno ai propositi del Governo affinchè la scuola sia veramente preparatoria alla nazione armata; l'altra al ministro della istruzione e al ministro degli affari esteri sugli intendimenti del Governo rispetto ai disegnati scambi internazionali in vantaggio della scienza e dell'alta cultura; e più particolarmente rispetto agli accordi già stipulati in proposito col Governo di Spagna.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 19.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 30 marzo 1920
(Continuazione e fine)

Presidenza del vicepresidente ROSSI LUIGI.

MODIGLIANI, rileva che l'on. Casalini ha attribuito al suo ordine del giorno il preciso significato che per le classi lavoratrici il prezzo attuale del pane nè ora nè mai dovrà essere aumentato.

Quindi non può essere sufficiente la dichiarazione del presidente del Consiglio, che la questione rimarrà impregiudicata fino alla ripresa dei lavori parlamentari.

Non dubita che il Governo non muterà in seguito il prezzo, se non col voto del Parlamento.

Ma il gruppo socialista afferma che la Camera ha già i dati necessari per affermare fin da ora che, qualunque siano le necessità finanziarie del Paese, ad esse dovranno far fronte gli abbienti e non già le classi proletarie, mercè un aumento del prezzo del pane.

La Camera deve su di ciò fin da ora esprimere apertamente il proprio pensiero.

E perciò è necessaria la votazione. (Applausi all'estrema sinistra).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che in questa questione non vuole che ci siano equivoci di sorta.

Qui non si discute per gli elettori. (Rumori vivissimi all'estrema sinistra).

MODIGLIANI, dichiara, invece, che la questione è stata posta dal gruppo socialista per mandato e nell'interesse degli elettori. (Vivi applausi all'estrema sinistra).

E per questo egli e i suoi amici insistono perchè sia subito fatta la votazione.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Chiede che il seguito di questa discussione sia rimesso a domani.

MODIGLIANI, desidererebbe che l'onorevole Nitti si rendesse conto della gravità della proposta.

La questione del prezzo del pane è già stata ampiamente discussa e la Camera può con piena libertà di convinzione votare su di essa.

La discussione poi era già stata chiusa e si era già in sede di votazione.

PRESIDENTE. Non è esatto.

MODIGLIANI. Rileva che già erano stati stabiliti quale fossero gli ordini del giorno che si sarebbero dovuti votare. Quindi non resta che votare, e secondo il regolamento non è possibile rinviare, dopo tanta discussione, una votazione così importante.

Segnala tutto il pericolo di fronte al paese se un colpo di maggioranza impedisce alla Camera di manifestare il suo pensiero sulla questione del prezzo del pane. (Vivi applausi all'estrema sinistra).

GRAZIADEI, rileva che, a norma del regolamento, la votazione non può essere rinviata a domani.

PRESIDENTE, avverte che nessuna disposizione regolamentare si oppone al rinvio a domani. Naturalmente sulla proposta di rinvio dovrà essere interpellata la Camera.

MODIGLIANI, dichiara di presentare con altri quindici colleghi domanda di votazione nominale su detta proposta.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che essendovi due votazioni, una sul rinvio della discussione a domani e un'altra sull'ordine del giorno dell'on. Casalini; se si facesse prima la votazione sulla proposta del rinvio della discussione chi votasse a favore verrebbe implicitamente a respingere l'ordine del giorno Casalini. (Rumori all'estrema sinistra).

Ma ciò creerebbe un equivoco che occorre evitare in ogni modo.

Rileva, pertanto, che è più opportuno votare, senz'altro, sull'ordine del giorno Casalini.

Ciò premesso, rileva l'assurdità di stabilire che il prezzo politico attuale del pane debba rimanere sempre inalterato, perchè potrebbero verificarsi condizioni tali da rendere necessario l'aumento nonostante ogni intenzione contraria di qualsiasi Governo.

Con questo chiarimento il Governo voterà a favore della prima parte dell'ordine del giorno. (Rumori vivissimi all'estrema sinistra).

MODIGLIANI, dichiara a nome del gruppo socialista di prendere atto che il Governo vota la prima parte dell'ordine giorno Casalini con una restrizione mentale (Rumori) al solo scopo di acquietare le coscienze di un partito che di restrizioni mentali è stato sempre maestro. (Applausi all'estrema sinistra — Rumori vivissimi e proteste su altri banchi).

TOFANI, dichiara che per dare voto favorevole alla prima parte dell'ordine del giorno Casalini egli non deve fare alcuna restrizione mentale poichè fin dal dicembre scorso egli propose l'aumento del prezzo del pane per le sole classi abbienti.

MODIGLIANI, ritira la domanda di votazione nominale sulla prima parte dell'ordine del giorno dell'on. Casalini e la presenta sulla seconda parte.

PRESIDENTE, avverte che anche sulla prima parte dell'ordine del giorno Casalini è stata ora chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Bocceri, Degni ed altri.

Indice la votazione nominale sulla prima parte dell'ordine del giorno Casalini.

DE CAPITANI, segretario, fa la chiama.

Risposero *Sì*:

Abbo — Agnelli — Agnesi — Agostini — Agostinone — Alessio Giulio — Amendola — Angioni — Argentieri — Arnoni — Arrigoni.

Bacigalupi — Baldini — Balsano — Banderali — Baracco — Barrese — Basile — Basso — Bellagarda — Bellelli Arturo — Belloni — Belotti Bortolo — Beltrami — Benedetti — Beneduce Giuseppe — Benelli — Bentini — Berardelli — Bertone — Bevione — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Vincenzo — Bignami — Binotti — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Boncompagni-Ludovisi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Borromeo — Bosco — Bosi — Brezzi — Brugnola — Brunelli — Bucco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Calò — Camera Salvatore — Camerini — Campi — Cancellieri — Capasso — Capocchi — Caporali — Cappelleri — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Carusi — Casalini — Casaretto — Cascino — Casertano — Caso — Cavallera — Cavazzoni — Cazzamalli — Celli — Cermenati — Chiossi — Ciappi — Ciccolungo — Ciccotti Scozzese — Cingolani — Ciocchi —

Colella — Colonna di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzin — Coris — Cosattini — Costa — Croce — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Aragona — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — De Micheli Giuseppe — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Viti Roberto — Di Fausto — Di Francia — Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — Donati Pio — Drago — Dugoni.

Evoli.

Falbo — Falcioni — Fantoni — Faranda — Farini Pietro — Ferrari Enrico — Fiamingo — Filesi — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Gallavresi — Garibotti — Gasparotto — Gay — Ghezzi — Ghislandi — Giaracà — Giavazzi — Giuffrida Vincenzo — Grandi Achille — Grandi Ferdinando — Grassi — Graziadei — Grilli — Grimaldi — Grossi Leonello — Guarino.

Improta.

Jacini — Janfolla — Jannelli.

Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lissia — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Lo Monte — Lopardi — Lo Presti — Luciani — Ludovici — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Maestri — Maffi — Majolo — Maitilasso — Malatesta — Manes — Marabini — Marangoni — Marconcini — Marino — Marracino — Martini — Martire — Marzi — Masciantonio — Mastino — Mattei-Gentili — Matteotti — Mauro Clemente — Mecheri — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Mezzanotte — Micheli — Miglioli — Miliani Giovan Battista — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Morgari — Morini — Mucci Leone — Murgia — Musatti.

Nava — Negretti — Nitti — Nunziante.

Pagella — Panebianco — Pantano — Paolino — Paratore — — Peano — Pecoraro — Pellegrino — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pilati — Pistoja — Poggi — Prampolini.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Raineri — Repossi — Riba — Riboldi — Riccio — Rindone — Roberto — Rocco — Rodinò — Romita — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Francesco.

Salvadori Guido — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Scarabello — Scevola — Scialabba — Serrati — Sgobbo — Signorini — Sipari — Sitta — Smorti — Spagnoli — Storchi — Stucchi-Prinetti.

Tangorra — Targetti — Tedesco Ettore Tedesco Francesco Tescione — Todeschini — Tofani — Tonello — Tortorici — Trentin — Troilo — Trozzi — Turano.

Vacirca — Vassallo Ernesto — Vella — Venditti — Vigna — Visocchi — Volpi.

Zanardi — Zanzi — Zerboglio — Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Alice.
Bazoli.
Montini.
Zaccone.

Sono ammalati:

Bonomi Paolo.
Marcora — Maury.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione nominale sulla prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Casalini:

Votanti	280
Hanno risposto *sì*	280
Hanno risposto *no*	—

(La Camera approva la prima parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Casalini).

PRESIDENTE, comunica che sulla seconda parte dell'ordine del giorno dell'on. Casalini è stata chiesta la votazione nominale.

MEDA, dichiara che, nella scelta, per il risanamento dell'economia della nazione, ha inasprimenti che renderebbero più penosa la vita delle classi lavoratrici, e provvedimenti estremi come la confisca dei sopraprofitti di guerra o un'altra tassazione dei redditi, il partito popolare non può esitare nell'accettazione del secondo ordine di provvedimenti.

Posta in tal modo la questione contenuta nella seconda parte dell'ordine del giorno dell'on. Casalini, il partito popolare non può non dare ad essa il suo voto favorevole.

Quanto a sè l'oratore dichiara che di fronte alle supreme necessità del paese egli non esiterebbe un istante a dare non solo tutti i suoi averi ma anche la vita. (Vivissimi e reiterati applausi al centro — Commenti).

MODIGLIANI, dichiara che in vista dell'unanimità dei consensi ritira la votazione nominale. (Approvazioni all'estrema sinistra)

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, constata che le osservazioni dell'on. Meda corrispondono esattamente al pensiero del Governo. Dichiara perciò che il Governo accetta la seconda parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Casalini.

PRESIDENTE. Pone a partito la seconda parte dell'ordine del giorno dell'on. Casalini.

(È approvata).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara di non accettare l'ordine del giorno dell'on. Matteotti perchè ha significato di sfiducia.

PRESIDENTE. Pone a partito per alzata e seduta l'ordine del giorno dell'on. Matteotti.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

MATTEOTTI, dichiara di aver messo a disposizione dei lavoratori il suo patrimonio. (Rumori vivissimi a destra e al centro — Applausi all'estrema sinistra).

TOFANI, a sua volta dichiara che, se l'on. Matteotti verserà effettivamente il suo patrimonio a pro dello Stato, egli promette di versare completamente il suo (Applausi a destra e al centro — Rumori e apostrofi vivissime all'estrema sinistra).

MAFFI, dichiara di ritirare il suo ordine del giorno, considerando che il suo partito può essere soddisfatto delle vittorie conseguite nelle votazioni precedenti.

PRESIDENTE, pone a partito l'ordine del giorno dell'on. Lazzari.

(Non è approvato).

Indi pone a partito l'ordine del giorno dell'on. Ghislandi.

(È approvato).

Sui lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone di prorogare i lavori parlamentari al 20 aprile.

PRESIDENTE pone a partito questa proposta.

(È approvata).

La seduta termina alle 0,35.

Il presidente della Repubblica francese e il Re d'Italia

NIZZA, 5. — Il presidente della Repubblica ha inviato al Re d'Italia il seguente telegramma:

Ringrazio Vostra Maestà di aver voluto che le cerimonie odierne fossero rese più notevoli dalla presenza a Nizza di una delle magnifiche corazzate che sono forza e gloria delle Vostre squadre e di avermi dato in tal modo la soddisfazione, sin dall'inizio del mio settennato, di portare di persona alla Vostra illustre marina il saluto della Francia.

La presenza della Vostra bandiera a fianco della nostra ricorderà all'Italia e alla Francia la fraterna collaborazione dell'armata navale durante i quattro anni di dure e gloriose prove e simboleggierà l'amicizia che deve continuare ad unire i nostri due paesi nella pace.

PAUL DESCHANEL.

ROMA, 8. — Al telegramma inviatogli dal presidente Deschanel, il Re Vittorio Emanuele III ha così risposto:

Il saluto e il pensiero che Ella ha voluto dirigere alla marina italiana dopo l'incontro di Nizza mi è stato graditissimo.

Trasmetterò il Suo messaggio alla marina italiana che dopo quattro anni di dure lotte comuni è stata lieta e fiera di partecipare con una sua grossa unità ed una festa in onore dell'eminente Capo dello Stato francese all'inizio del suo settennato.

Nella festa di ieri io amo vedere il simbolo dell'amicizia che deve continuare a unire i nostri due popoli nella pace.

VITTORIO EMANUELE.

La delegazione austriaca a Roma

ROMA, 8 — Il cancelliere della Repubblica d'Austria, sig. Renner, comunica all'*Agenzia Stefani*:

Stamane, giovedì, alle ore 10, il presidente del Consiglio, signor Nitti, e il cancelliere della Repubblica d'Austria, sig. Renner, hanno avuto una conversazione a palazzo Braschi.

Assistevano il marchese Della Torretta, ministro d'Italia in Vienna, il capo sezione al Ministero degli affari esteri d'Austria, signor Rappaport, e il capitano Della Rocca.

I due capi di governo hanno parlato della situazione in genere negli Stati dell'Europa centrale, nonchè delle relazioni fra l'Italia e l'Austria.

Il cancelliere ha espresso il vivo desiderio dell'Austria di consolidarsi in un assetto di pace e perciò di definire le sue questioni di confine e specialmente quelle dell'evacuazione di Radkersburg in Stiria e del plebiscito in Carinzia.

Il signor Renner si è occupato soprattutto della grave situazione alimentare in Austria e della necessità di nuovi aiuti negli approvvigionamenti e nelle materie prime.

L'onorevole Nitti ha esposto le idee del Governo italiano circa i problemi della pace e in particolare nei riguardi della Repubblica d'Austria. Egli ha inoltre spontaneamente manifestato le disposizioni dell'Italia di dare agli abitanti tedeschi dell'Alto Adige istituzioni che salvaguardino la loro autonomia locale. L'on. Nitti ha infine affermato l'intenzione del Governo italiano di ristabilire al più presto possibile le relazioni commerciali e di mettere, nell'interesse della pace, la Repubblica d'Austria in condizioni di produrre, e di dare sviluppo ai suoi traffici.

Dopo questo colloquio, che è durato fino alle 11,30, S. M. il Re ha ricevuto il cancelliere in udienza privata per circa mezz'ora. Sua Maestà si è dichiarato soddisfatto che lo stato di pace fra l'Italia e la nuova Repubblica d'Austria sia stato effettivamente ristabilito ed ha rilevato che l'Italia è ispirata dalla più viva simpatia per il giovane Stato democratico austriaco e per le sue istituzioni liberali.

Sua Maestà ha chiesto particolareggiate informazioni sulla situazione e sulle istituzioni politiche, economiche e sociali dell'Austria affermando che l'Italia non ha mai nutrito e non nutre nessun sentimento ostile contro il popolo tedesco dell'Austria e spera che sempre in avvenire la pace e l'amicizia regneranno fra i due paesi. Il cancelliere ha ringraziato a nome del Governo austriaco per i ripetuti prestiti di vettovaglie fatti dall'Italia all'Austria, ed ha salutato le buone disposizioni dell'Italia come una garanzia per la possibile restaurazione dell'Austria.

Alle ore 12, al Quirinale, il Sovrano ha offerto al cancelliere una colazione, alla quale hanno partecipato, oltre il presidente del Consiglio e i membri della Missione austriaca, alcuni ministri italiani con i loro consulenti tecnici, il marchese della Torretta e il capitano Della Rocca. Dopo la colazione Sua Maestà ha tenuto circolo, intrattenendosi col cancelliere e con i segretari di Stato Zerdi, Loewenfeld-Russ, Paul e E. Lenbogen fino alle ore 13.

Le conversazioni su questioni economiche sono continuate nella serata; quelle politiche fra il presidente del Consiglio d'Italia e il cancelliere continueranno sabato.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri mattina, in privata udienza, il cav. uff. avv. Fonti, presidente della Deputazione provinciale di Urbino-Pesaro e il comm. Belardini, presidente del « Circolo marchigiano » di Roma, che hanno offerto al Sovrano una copia della vita di Raffaello, narrata da Adolfo Venturi.

Sua Maestà, con vivo interessamento, s'intrattenne riguardo alle recenti onoranze per la ricorrenza del quarto centenario della morte del grande artista ed ebbe parole di plauso a quanti per esse si adoprarono.

TELEGRAMMI "STEFANI"

NIZZA, 8. — Il principe di Udine ha ricevuto stamane a colazione intima nel salone dell'*Andrea Doria* le principali autorità di Nizza e lo stato maggiore della corazzata francese *Courbet*.

Intorno al principe avevano preso posto il prefetto del dipartimento delle Alpi Marittime, Armand Bernard, il sindaco di Nizza, il console generale d'Italia, comm. Lebrecht, l'ammiraglio Charlier, il capitano di vascello Renault, il capitano di vascello Perrier d'Eauterive, comandante della *Courbet*, e l'addetto navale a Roma, Frochot.

Erano inoltre presenti l'ammiraglio Solari, il capo di stato maggiore Gambardella, il comandante Bellini, il comandante Gabetti, addetto navale d'Italia a Parigi, insieme a tutti gli ufficiali superiori e gli stati maggiori del principe e dell'ammiraglio Solari.

Al levar delle mense sono stati pronunziati brindisi alla prosperità delle due nazioni sorelle.

Durante la colazione la banda dell'*Andrea Doria* ha eseguito varî brani di musica, apprezzatissimi. La Marcia Reale e la Marsigliese, suonate al principio ed alla fine, sono state ascoltate in piedi dai convitati.

NIZZA, 8. — Dopo la colazione offerta stamane a bordo dell'*Andrea Doria* il prefetto delle Alpi Marittime con la signora hanno visitato con grande interesse la nave, sotto la guida personale del principe di Udine, il quale li ha ringraziati vivamente per le cortesie di cui egli e gli ufficiali della squadra italiana erano stati oggetto da parte loro durante la permanenza nella baia di Villafranca.

Alle 17.30 l'*Andrea Doria* leva l'àncora mentre a bordo la musica suona la Marsigliese ed i marinai lanciano ripetuti Urrà: nello stesso tempo a bordo della *Courbet* viene suonata la Marcia Reale.

L'*Andrea Doria* si recherà a Genova passando per la baia degli Angeli.

La *Courbet* partirà alle ore 18.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.